

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE REGIONALI - TITOLO V - ANNI 1999 - 2006

APP. 12

Previsioni - Accertamenti - Riscossioni

(migliaia di euro)

REGIONI		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Piemonte	PREV.	334.665	1.022.454	1.733.800	2.289.603	2.067.408	2.695.411	2.183.316	3.792.743
	ACC.	211.921	196.123	1.084.033	1.521.971	1.483.445	1.662.083	2.092.246	2.816.245
	RISC.	104.868	346.326	966.476	1.781.227	989.513	2.016.570	2.107.206	2.836.146
Lombardia	PREV.	1.959.262	1.560.094	2.778.869	2.086.233	3.168.929	4.008.370	4.799.874	4.699.657
	ACC.	595.093	0	516.457	209.105	0	444.841	589.441	2.251.743
	RISC.	676.537	0	0	725.561	0	444.841	589.441	2.251.743
Veneto	PREV.	1.056.779	1.456.811	992.151	1.092.618	2.056.617	1.963.610	1.946.517	2.559.802
	ACC.	414.624	769.079	253.549	247.049	609.672	454.742	238.561	1.160.900
	RISC.	466.118	555.871	75.677	381.876	339.137	825.406	257.094	1.386.681
Liguria	PREV.	342.356	276.766	544.869	361.227	397.124	518.764	184.400	327.700
	ACC.	133.328	257.108	386.413	185.404	39.841	361.550	0	320.000
	RISC.	25.823	149.425	302.634	168.054	36.779	190.002	150.000	320.000
E. Romagna	PREV.	835.437	773.103	956.614	2.598.833	1.361.240	1.915.687	1.878.409	2.435.000
	ACC.	310.635	25.105	118.254	626.147	108.554	199.709	159.309	0
	RISC.	485.883	71.698	45.010	517.764	109.293	11.187	248.685	140.193
Toscana	PREV.	483.778	292.309	564.072	1.035.720	459.107	1.140.218	1.492.778	3.384.041
	ACC.	240.534	35.780	203.756	727.779	22.413	93.251	23.549	1.944.344
	RISC.	185.123	2.231	227.071	734.873	56.090	42.126	32.907	1.973.404
Umbria	PREV.	160.974	127.746	261.820	167.936	147.922	128.212	165.038	265.184
	ACC.	63.681	70.912	174.195	110.104	89.829	28.961	10.788	18.633
	RISC.	56.264	72.512	174.742	94.215	94.288	22.571	20.694	21.506
Marche	PREV.	340.699	286.200	320.941	604.633	764.195	771.435	745.716	667.953
	ACC.	144.157	160.896	8.037	325.945	424.044	267.152	237.688	243.445
	RISC.	143.382	175.370	20.474	337.296	428.634	239.890	249.070	260.980
Lazio	PREV.	2.652.133	2.538.131	2.759.012	3.077.501	2.742.947	2.599.491	2.922.231	4.106.307
	ACC.	511.884	583.322	557.944	300.000	603.769	316.658	100.000	1.400.000
	RISC.	562.098	511.930	188.854	516.457	903.769	315.958	100.700	1.400.000
Abruzzo	PREV.	248.416	239.227	431.673	462.000	455.352	320.118	167.351	268.294
	ACC.	1	157.247	371.063	319.040	280.363	281.779	138.931	261.794
	RISC.	51.646	130.841	142.089	551.571	173.363	388.790	23.931	376.794
Molise	PREV.	26.456	47.759	15.572	69.443	161.985	5.165	183.512	104.390
	ACC.	17.815	41.045	10.587	7.457	115.129	0	91.575	103.930
	RISC.	12.030	63.897	36.146	22.178	116.756	562	86.575	103.930
Campania	PREV.	1.016.904	1.236.299	998.165	858.580	406.856	1.360.621	1.281.574	1.981.080
	ACC.	1.016.904	1.114.217	998.165	858.450	190.486	976.723	881.574	1.957.348
	RISC.	413.166	1.048.355	482.987	517.230	948.662	552.448	216.992	2.383.404
Puglia	PREV.	310.236	306.103	57.116	203.750	899.161	469.365	60.558	507.256
	ACC.	0	249.293	57.116	200.000	769.340	402.115	52.393	307.256
	RISC.	83.165	274.526	111.291	239.193	792.574	314.064	93.367	84.011
Basilicata	PREV.	59.491	175.174	105.095	159.352	308.342	285.094	192.780	497.390
	ACC.	37.921	140.434	6.162	47.926	86.781	178.366	88.432	359.177
	RISC.	10.454	85.143	12.042	60.116	91.045	159.537	104.904	190.734
Calabria	PREV.	96.522	136.794	0	233.662	243.333	85.008	10.065	366.490
	ACC.	96.522	136.794	0	233.662	243.333	85.008	10.065	306.677
	RISC.	129.514	101.950	23.135	207.991	177.267	55.524	55.693	344.736
Totale	PREV.	9.924.108	10.474.970	12.519.769	15.301.091	15.640.518	18.266.569	18.214.119	25.963.287
	ACC.	3.795.020	3.937.355	4.745.731	5.920.039	5.067.000	5.752.938	4.714.552	13.451.492
	RISC.	3.406.071	3.590.075	2.808.628	6.855.602	5.257.171	5.579.476	4.337.259	14.074.262

FONTE: Elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto 1999-2005 e su dati di preconsuntivo 2006

ENTRATE REGIONALI - TITOLO V - ANNI 1999 - 2006**APP. 13****Accertamenti/Previsioni e tassi di variazione**

REGIONI		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Piemonte	ACC/PREV.	63,3	19,2	62,5	66,5	71,8	61,7	95,8	74,3
	Tasso var Prev		205,5	69,6	32,1	-9,7	30,4	-19,0	73,7
	Tasso var ACC		-7,5	452,7	40,4	-2,5	12,0	25,9	34,6
Lombardia	ACC/PREV.	30,4	0,0	18,6	10,0	0,0	11,1	12,3	47,9
	Tasso var Prev		-20,4	78,1	-24,9	-51,9	26,5	19,7	-2,1
	Tasso var ACC		-100,0		-59,5	-100,0		32,5	282,0
Veneto	ACC/PREV.	39,2	52,8	25,6	22,6	29,6	23,2	12,3	45,4
	Tasso var Prev		37,9	-31,9	10,1	88,2	-4,5	-0,9	31,5
	Tasso var ACC		85,5	-67,0	-2,6	146,8	-25,4	-47,5	386,6
Liguria	ACC/PREV.	38,9	92,9	70,9	51,3	10,0	69,7	0,0	97,7
	Tasso var Prev		-19,2	96,9	-33,7	9,9	30,6	-64,5	77,7
	Tasso var ACC		92,8	50,3	-52,0	-78,5	807,5		
E. Romagna	ACC/PREV.	37,2	3,2	12,4	24,1	8,0	10,4	8,5	0,0
	Tasso var Prev		-7,5	23,7	171,7	-47,6	40,7	-1,9	29,6
	Tasso var ACC		-91,9	371,0	429,5	-82,7	84,0	-20,2	-100,0
Toscana	ACC/PREV.	49,7	12,2	36,1	70,3	4,9	8,2	1,6	57,5
	Tasso var Prev		-39,6	93,0	83,6	-55,7	148,4	30,9	126,7
	Tasso var ACC		-85,1	469,5	257,2	-96,9	316,1	-74,7	8.156,6
Umbria	ACC/PREV.	39,6	55,5	66,5	65,6	60,7	22,6	6,5	7,0
	Tasso var Prev		-20,6	105,0	-35,9	-11,9	-13,3	28,7	60,7
	Tasso var ACC		11,4	145,6	-36,8	-18,4	-67,8	-62,7	72,7
Marche	ACC/PREV.	42,3	56,2	2,5	53,9	55,5	34,6	31,9	36,4
	Tasso var Prev		-16,0	12,1	88,4	26,4	0,9	-3,3	-10,4
	Tasso var ACC		11,6	-95,0	3.955,6	30,1	-37,0	-11,0	2,4
Lazio	ACC/PREV.	19,3	23,0	20,2	9,7	22,0	12,2	3,4	34,1
	Tasso var Prev		-4,3	8,7	11,5	-10,9	-5,2	12,4	40,5
	Tasso var ACC		14,0	-4,4	-46,2	101,3	-47,6	-68,4	1.300,0
Abruzzo	ACC/PREV.	0,0	65,7	86,0	69,1	61,6	88,0	83,0	97,6
	Tasso var Prev		-3,7	80,4	7,0	-1,4	-29,7	-47,7	-60,3
	Tasso var ACC		n.s.	136,0	-14,0	-12,1	0,5	-50,7	88,4
Molise	ACC/PREV.	67,3	85,9	68,0	10,7	71,1	0,0	49,9	99,6
	Tasso var Prev		80,5	-67,4	345,9	133,3	-96,8	3.453,0	-43,1
	Tasso var ACC		130,4	-74,2	-29,6	1.443,9	-100,0		13,5
Campania	ACC/PREV.	100,0	90,1	100,0	100,0	46,8	71,8	68,8	98,8
	Tasso var Prev		21,6	-19,3	-14,0	-52,6	234,4	-5,8	54,6
	Tasso var ACC		9,6	-10,4	-14,0	-77,8	412,8	-9,7	122,0
Puglia	ACC/PREV.	0,0	81,4	100,0	98,2	85,6	85,7	86,5	60,6
	Tasso var Prev		-1,3	-81,3	256,7	341,3	-47,8	-87,1	737,6
	Tasso var ACC			-77,1	250,2	284,7	-47,7	-87,0	486,4
Basilicata	ACC/PREV.	63,7	80,2	5,9	30,1	28,1	62,6	45,9	72,2
	Tasso var Prev		194,5	-40,0	51,6	93,5	-7,5	-32,4	158,0
	Tasso var ACC		270,3	-95,6	677,8	81,1	105,5	-50,4	306,2
Calabria	ACC/PREV.	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	83,7
	Tasso var Prev		41,7	-100,0		4,1	-65,1	-88,2	3.541,2
	Tasso var ACC		41,7	-100,0		4,1	-65,1	-88,2	2.947,0
Totale	ACC/PREV.	38,2	37,6	37,9	38,7	32,4	31,5	25,9	51,8
	Tasso var Prev		5,6	19,5	22,2	2,2	16,8	-0,3	42,5
	Tasso var ACC		3,8	20,5	24,7	-14,4	13,5	-18,0	185,3

FONTE: Elaborazione Cortei dei conti su dati di rendiconto 1999-2005 e su dati di preconsuntivo 2006

2 Il sistema di finanziamento delle Regioni: le modifiche più recenti

2.1 Aspettando l'attuazione del titolo V

Un anno fa sembravano maturi i tempi e le condizioni perché riprendesse il cammino per la attuazione del nuovo testo costituzionale. Passi avanti erano stati compiuti in direzione di una definizione delle questioni rimaste aperte nel triennio passato. L'accordo raggiunto tra le regioni nel luglio del 2005 aveva portato alla modifica delle modalità operative ed attuative del decreto legislativo 56/2000. Con il recepimento delle proposte delle regioni da parte del governo e la conseguente modifica in direzione di una più lenta transizione al federalismo fiscale disposta nell'ambito della manovra finanziaria per il 2006, si era giunti alla predisposizione, ad inizio anno, dei decreti per la applicazione del nuovo meccanismo concordato al quadriennio 2002-2005. La finanziaria aveva inoltre confermato, a partire dal gennaio 2006, la trasformazione dei trasferimenti per il federalismo amministrativo in entrate proprie.

La soluzione individuata aveva consentito di ridimensionare i timori per un impatto redistributivo del nuovo sistema. L'esame dell'operare del meccanismo perequativo introdotto con il 56/2000 aveva permesso di distinguere le debolezze del meccanismo dagli errori di applicazione responsabili primi degli effetti indesiderati. Pur se si erano poste le condizioni per il superamento del decreto legislativo 56/2000 (l'individuazione delle aliquote fiscali definitive era espressamente rinviata in attesa di un ridisegno complessivo del sistema), con la enucleazione delle spese riferite ai livelli essenziali delle prestazioni e con la previsione di una conferma delle somme perequative fino ad allora riconosciute alle regioni in ritardo, le perdite di risorse per le regioni a più bassa capacità fiscale risultavano molto limitate.

Con tali premesse, sembrava possibile giungere al disegno del nuovo sistema di finanziamento regionale superando le obiezioni che avevano, fino ad allora, impedito l'attuazione del disegno costituzionale. Inoltre, le difficoltà di controllo della spesa decentrata avevano reso evidente la necessità di superare la logica che aveva portato all'introduzione di complessi sistemi di vincoli alla crescita della spesa, per muovere con decisione verso una piena responsabilizzazione delle amministrazioni regionali.

Il riavvio del processo di attuazione del nuovo titolo V della Costituzione si è rivelato più complesso del previsto. La cronistoria dell'anno si caratterizza per l'alternarsi di eventi negativi e positivi sul fronte dell'autonomia e della responsabilizzazione delle amministrazioni territoriali.

Un primo segnale di difficoltà è rintracciabile nello stallo nell'operare del regime transitorio basato sulla nuova versione del 56/2000. Nonostante le modifiche disposte in coerenza con le indicazioni della Conferenza dei Presidenti, e l'assenso dato dalle regioni sulla metodologia e sui dati alla base della ripartizione, è mancato l'accordo per l'applicazione del nuovo

meccanismo al riparto delle risorse per il 2005 e per il 2006. L'impossibilità quindi di giungere in tempi brevi alla definizione del nuovo meccanismo ha portato ad allungare ulteriormente i tempi per la trasformazione dei trasferimenti per il federalismo amministrativo in entrate proprie.

A settembre è intervenuta la sentenza definitiva relativa all'Irap. Con il riconoscimento delle ragioni del Governo circa la compatibilità del tributo con la normativa comunitaria si è superata l'incertezza che gravava sul principale strumento della politica fiscale decentrata.

Con la finanziaria per il 2007 si è nuovamente intervenuti sui tributi alla base del sistema di finanziamento degli enti territoriali. L'utilizzo di essi quali strumenti per la gestione di politiche generali ha finito per incidere sulla gestibilità di importanti leve fiscali territoriali e per rendere più incerti i risultati in termini di gettito.

Solo in chiusura dell'anno e nei primi mesi del 2007 il dibattito sul riassetto del sistema si è riaperto, non senza difficoltà, tuttavia, che sembrano frutto di una riapertura di divergenze che sembravano superate. Il confronto si è riaperto su una relazione al Ministro dell'economia di un gruppo di lavoro sul federalismo fiscale e sul conseguente documento della Conferenza delle Regioni. Su tali elementi si è avviato il processo per la definizione di un disegno di legge delega per il federalismo, al momento ancora all'esame del governo e delle rappresentanze degli enti territoriali.

2.2 La riforma transitoria del decreto legislativo 56/2000: si riproduce la situazione di stallo

Nel corso del 2006 si è riprodotta la situazione di stallo nel funzionamento del sistema di finanziamento, previsto per la fase transitoria al federalismo fiscale, predisposto grazie alla collaborazione tra governo e regioni.

Per superare le difficoltà intervenute nella fase attuativa del decreto legislativo 56/2000 e svincolare le risorse congelate, nel luglio del 2005 la Conferenza dei Presidenti delle regioni aveva predisposto infatti una propria proposta in base alla quale definire il periodo 2002-2005, con l'obiettivo di "restituire stabilità e certezza alla finanza regionale e sbloccare l'erogazione di competenze trattenute dallo Stato"⁴⁷.

L'Accordo sottoscritto dalle regioni prevedeva l'inclusione, tra i gettiti oggetto della perequazione della capacità fiscali, dei proventi dell'Irap privata, ma al netto degli importi previsti per l'ex fondo perequativo; la modifica dei criteri di calcolo del correttivo dimensionale per ritornare a quanto previsto dall'allegato tecnico al decreto; la considerazione dei gettiti al

⁴⁷ Sospesa l'operatività del 56/2000, il contributo dello Stato alla perequazione del finanziamento della spesa sanitaria per gli anni dal 2002 al 2005 è stato assegnato alle regioni in misura provvisoria e sotto forma di anticipazioni di tesoreria lasciando 'accantonati' circa 11 miliardi di euro per il periodo 2002-2004.

netto degli importi frutto dello sforzo fiscale autonomo delle regioni. Con il documento della Conferenza dei Presidenti si richiedeva poi che, per gli anni 2003, 2004 e 2005, la disciplina dell'articolo 7 del d.lgs. 56/2000 fosse rivista, riducendo dal 9 all'1,5 per cento il tasso di incremento annuo della quota ripartita in base ai parametri obiettivi e fissando, comunque, per ciascun anno, un tetto massimo all'ammontare di risorse redistribuite (23,4 milioni di euro stabilita per l'anno 2002, e un incremento di questo stesso ammontare per ciascuno degli anni successivi).

La finanziaria per il 2006 aveva recepito i termini dell'Accordo intervenuto fra le regioni e tra queste ed il governo sulla ripartizione del fondo perequativo. Aveva poi previsto che con il DPCM, che avrebbe stabilito annualmente le quote di partecipazione ai tributi e le somme spettanti a ciascuna regione, fosse possibile modificare le specifiche tecniche (parametri e formule) previste dal decreto legislativo 56/2000: ciò per rendere possibile modificare formule e parametri non solo per il periodo 2002-2005, ma anche per gli anni successivi, fino all'attuazione dell'art. 119 della Costituzione.

Si disponeva, poi, che alla determinazione definitiva delle aliquote e delle compartecipazioni (artt. 2, 3 e 4 del decreto n. 56) si provvedesse nel contesto delle misure adottate per l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione (prorogando dunque, fino all'assetto definitivo del federalismo fiscale, il periodo di funzionamento del Fondo di garanzia). A partire dal 2006, l'aliquota provvisoria doveva essere determinata tenendo conto delle risorse trasferite alle regioni a seguito della legge 57 del 1997.

Predisposti i DPCM di riparto per gli anni 2002-2005 e ottenuto l'assenso delle regioni riguardo alle fonti informative e ai dati utilizzati, sono stati approvati solo i provvedimenti relativi al triennio 2002-2004. Nonostante l'interesse delle regioni per una sollecita definizione della questione (all'approvazione definitiva del riparto regionale era legata la corresponsione di rilevanti somme rimaste congelate negli ultimi esercizi), è mancato l'accordo per il riparto del 2005 e il meccanismo individuato si è nuovamente bloccato. Da parte di alcune regioni è stata posta in discussione la metodologia di calcolo della perequazione della capacità fiscale (è stata richiesta la esclusione nel calcolo anche del gettito della tassa automobilistica), rivista in base agli accordi intervenuti nella Conferenza dei Presidenti delle Regioni del luglio 2005 per tener conto del trattamento dell'ex fondo perequativo.

Tutto ciò anche se, come si è avuto modo di evidenziare nell'analisi dello scorso anno:

- gli effetti redistributivi fossero sostanzialmente limitati;
- in tutti gli anni esaminati, gli importi ridistribuiti si mantenessero su livelli più contenuti rispetto a quelli massimi consentiti con la modifica normativa;

- limitata fosse la significatività del calcolo del beneficio in base alla differenza tra trasferimenti soppressi e nuova ripartizione. (Il risultato che si ottiene è, infatti, da ricondurre alla modalità di funzionamento dell'intero meccanismo e alla metodologia utilizzata per il calcolo dei fabbisogni).

2.3 La sentenza sull'Irap

Lo scorso 13 ottobre la Corte di Giustizia UE ha dichiarato compatibile con la normativa comunitaria il regime fiscale previsto con l'introduzione dell'Irap.

La questione sollevata presso la Corte di giustizia europea⁴⁸ riguardava la possibile incompatibilità dell'Irap con le norme ex articolo 33 della sesta direttiva comunitaria⁴⁹. Le norme comunitarie non vietano a uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte, sempre che, tuttavia, tale imposta, diritto e tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera. Si intende così evitare che norme tributarie nazionali alterino la concorrenza limitando la libera circolazione di merci e servizi. Ciò potrebbe avvenire se tali sistemi impositivi incidessero sul funzionamento del mercato interno interferendo con l'Iva comunitaria (ad esempio tramite sussidi mascherati alle esportazioni o tassazioni più elevate sui beni importati dall'estero, rispetto a quelli prodotti internamente).

La questione posta era quindi se l'Irap fosse assimilabile a una imposta sulla cifra d'affari, o se fosse in grado di alterare la libera concorrenza nel mercato interno.

Nel giudizio definitivo dinanzi alla Corte ha prevalso l'interpretazione secondo cui, mentre l'IVA grava unicamente sul consumatore finale ed è neutrale nei confronti dei soggetti passivi che intervengono nel processo di produzione e di distribuzione che precede la fase di imposizione finale, indipendentemente dal numero di operazioni avvenute, lo stesso non vale per quanto riguarda l'IRAP. Da un lato, infatti, un soggetto passivo non può determinare con precisione l'importo dell'IRAP già compreso nel prezzo di acquisto dei beni e dei servizi. Dall'altro, se un soggetto passivo potesse includere tale costo nel prezzo di vendita, al fine di ripercuotere l'importo dell'imposta dovuta per le sue attività sulla fase successiva del processo di distribuzione o di consumo, la base imponibile dell'IRAP comprenderebbe di conseguenza non solo il valore aggiunto, ma anche l'imposta stessa, cosicché l'IRAP sarebbe calcolata su un importo determinato a partire da un prezzo di vendita comprendente, in anticipo, l'imposta da pagare. Inoltre la Corte ha ritenuto che se anche si può supporre che un soggetto passivo IRAP

⁴⁸ Il procedimento C-475/03 è stato avviato su domanda di pronuncia pregiudiziale proveniente dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona a seguito del ricorso presentato da una impresa a cui le autorità fiscali avevano rigettato la richiesta di rimborso.

⁴⁹ Va ricordato che al momento dell'introduzione dell'imposta la Commissione Ue (Direzione generale per la fiscalità) diede parere favorevole sul nuovo tributo.

che effettua la vendita al consumatore finale tenga conto, nel determinare il suo prezzo, dell'importo dell'imposta incorporato nelle sue spese generali, non tutti i soggetti passivi si trovano nella condizione di poter così ripercuotere il carico dell'imposta, o di poterlo ripercuotere nella sua interezza.

2.4 Il fisco decentrato e la manovra finanziaria per il 2007

In attesa di un assetto definitivo della struttura di finanziamento degli enti territoriali, con la finanziaria per il 2007 si è nuovamente intervenuti su aspetti significativi della struttura dei tributi che rappresentano gli elementi costitutivi del sistema di finanziamento delle autonomie. Accanto agli interventi mirati a garantire il contributo degli enti al Patto di stabilità e crescita (3,3 miliardi dalla revisione del Patto di stabilità interno e 3 miliardi dal contenimento della spesa sanitaria, maggiori entrate per 1,1 miliardi, di cui 0,6 miliardi compensate da una riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni comunali e 0,5 miliardi dovuti alla previsione di versamenti in acconto nel 2007 relativi all'addizionale comunale) vanno infatti considerate quelle norme che dispongono aumenti di entrate che fanno parte del sistema di finanziamento territoriale.

TAB 22

Le misure incidenti sugli enti territoriali

	Indebitamento netto P.A.		
	2007	2008	2009
Misure di riduzione della spesa a carico delle amministrazioni territoriali			
Patto stabilità interno enti territoriali	3.260,6	4.065,6	4.515,2
Misure strutturali contenimento spese sanitarie	944,0	1.226,0	1.999,0
Totale	4.204,6	5.291,6	6.514,2
Misure di abbattimento dei costi dei servizi assunte a livello centrale (non compensate)			
Abbattimento tariffe prestazioni automatizzabili	279,0	347,0	362,0
Abbattimento prezzi per acquisizione dispositivi medici	40,0	60,0	60,0
Contenimento uso farmaci off label	24,0	24,0	24,0
AIFA	800,0	825,0	852,0
Totale	1.143,0	1.256,0	1.298,0
Misure di riduzione della spesa con meccanismo di copyment			
Ticket pronto soccorso	48,0	48,0	48,0
Ticket specialistica	811,0	834,0	834,0
Totale	859,0	882,0	882,0
Misure di aumento delle entrate territoriali compensate con una riduzione dei trasferimenti			
Addizionale regionale	0,0	325,0	325,0
Addizionale comunale – Var. dell'aliquota di compartecipazione dell'add.com. all'Irpef	0,0	78,0	78,0
Bollo auto	538,0	538,0	538,0
Bollo Auto	0,7	2,1	3,5
IRAP -evasione ed elusione fiscale	407,0	422,0	532,0
IRAP per società di comodo	0,0	39,0	21,0
Ires - opere di durata ultrannuale;	0,0	9,3	-2,6
Fringe benefits auto aziendali - IRAP	43,0	0,0	0,0
Compartecipazione locale Irpef (var.compensativa)	50,0	0,0	0,0
Maggiore attività di accertamento e controllo	22,6	22,6	22,6
Prestazioni rese da professionisti domiciliati in "paradisi fiscali"	0,0	2,2	1,2
Ammortamento di beni immobili in leasing	237,0	143,0	149,0
Aggiornamento del catasto terreni	479,4	606,4	648,8
ICI-Razionalizzazione dell'accatastamento degli immobili categoria E	40,0	72,0	80,0
Ici - Adeguamento dei moltiplicatori degli immobili di categoria B	90,0	90,0	90,0
Cambio destinazione veicoli	69,0	39,1	52,1
Tassa motocicli	83,2	83,2	83,2
Modifiche in materia di imposte dirette (detraibilità auto)	762,0	762,0	762,0
Totale	2.821,9	3.233,9	3.383,8
Misure di riduzione delle entrate territoriali compensate con un aumento dei trasferimenti			
Irap agricoltura	348,1	-64,1	-44,0
IRAP-Interventi di riduzione del cuneo fiscale ed incentivi all'occupazione femminile nelle aree svantaggiate	2.450,0	4.410,0	4.680,0
Compensazioni contributi al SSN versati dagli autotrasportatori	70,5	0,0	0,0
Esenzioni Tasse automobilistiche	65,7	65,7	38,7
Agevolazioni bollo motoveicoli	1,7	1,7	1,7
Esenzione aumento bollo veicoli alimentazione alternativa	34,7	34,7	34,7
Tasse automobilistiche veicoli M1 N1	36,0	36,0	36,0
Aggregazioni aziendali - IRAP	0,0	0,0	0,0
IRAP-Manovra sulle aliquote regioni in disavanzo	89,8	179,0	191,9
Deducibilità spese immobili professionisti - irap	0,0	2,6	4,0
Società non operative - IRAP	0,0	5,2	2,8
Credito imposta rottamazione veicoli promiscui	4,5	0,0	0,0
SIQ - IRAP	23,3	0,0	0,0
Totale	3.124,3	4.670,8	4.945,8

TAB 22 segue

Misure di incremento del prelievo a livello territoriale			
Addizionale comunale	500,0	0,0	0,0
Misure di variazione in riduzione del prelievo per il riequilibrio del disavanzo sanitario			
Minori interventi correttivi aliquote sanità	1.290,0	1.504,0	1.447,0
Misure di variazione in aumento del prelievo per il riequilibrio del disavanzo sanitario			
Proroga incremento automatico aliquote Sanità	1.401,0	1.445,0	1.492,0
Misure di modifica della struttura di finanziamento degli enti territoriali con (marginale) aumento delle risorse destinate			
Compartecipazione dinamica IRPEF-Riduzione trasferimenti	851,0	851,0	851,0
Compartecipazione dinamica IRPEF	851,0	902,0	1.046,0
Totale	0,0	51,0	195,0
Misure di riduzione dei trasferimenti a favore degli enti territoriali senza corrispettivi			
Riduzione FAS - (piccoli comuni)	65,0	65,0	65,0

Fonte elaborazione Corte dei conti su dati Mef

Maggiori entrate che vengono compensate, tuttavia, con riduzioni delle somme attribuite agli enti decentrati (nel caso dei comuni e delle province una riduzione dei trasferimenti, nel caso delle regioni un decremento delle somme riconosciute come gettito IVA compartecipato). Sempre attraverso il “sistema di finanziamento” decentrato transitano (compensate) le riduzioni di gettito disposte in attuazione delle misure di riduzione del cuneo fiscale a favore delle imprese.

Il complesso intreccio di tali provvedimenti è destinato ad incidere sul percorso di attuazione del nuovo sistema di finanziamento delle amministrazioni territoriali: difficile è, infatti, la valutazione degli effetti indotti sul gettito territoriale da misure di contrasto all’elusione o all’evasione; ancor più incerto il risultato in presenza di sistemi impositivi sempre più differenziati; inevitabile inoltre, la riduzione dei margini di gestione dei singoli tributi a livello locale.

Tali provvedimenti comportano una modifica nella composizione delle diverse fonti di finanziamento, producendo, per questa via, anche un impatto redistributivo tra enti (nel caso delle regioni, ad esempio, la sostituzione del gettito Irap con Iva produce effetti distributivi di rilievo) che potrebbe incidere sul processo di definizione del nuovo sistema di finanziamento.

Cresce, inoltre, l’area del contenzioso tra enti ed amministrazione centrale sull’efficacia delle misure e sull’entità delle compensazioni richieste.

L’utilizzo, ai fini della complessiva manovra, di tributi destinati al finanziamento delle realtà territoriali può, da un lato, produrre, un allentamento del processo di responsabilizzazione delle amministrazioni locali e, dall’altro, agevolare interventi che, “coperti” dalle misure di riduzione introdotte a livello nazionale, mirino a far crescere il prelievo mettendo a rischio le azioni di contenimento della spesa.

2.5 Verso il disegno di legge delega per la riforma della finanza decentrata e il coordinamento della finanza pubblica

Ad inizio 2007 sono stati resi noti due documenti, uno predisposto da un gruppo di lavoro del Ministro dell'economia e delle finanze e uno dalle regioni, entrambi volti a definire la cornice entro cui dovrà muovere il nuovo testo di attuazione del federalismo fiscale.

Dalla loro lettura emergono quelli che sono i nodi centrali per la definizione del nuovo sistema, ma anche i punti su cui il confronto tra le regioni e tra le regioni, e le amministrazioni locali infine tra regioni e Stato, sta incontrando le difficoltà maggiori.

I temi del confronto sono riconducibili a quattro aspetti principali:

- la lettura delle funzioni in base ai compiti e alle tutele previste a livello costituzionale;
- le modalità di funzionamento (criteri di riparto, forme di alimentazione, etc) previste per il sistema perequativo regionale, nonché i criteri di riparto tra enti e il gettito dei tributi prescelti per alimentare tali fondi;
- la definizione delle caratteristiche, la distribuzione e i limiti posti ai poteri legislativi in materia fiscale alle regioni e agli enti locali;
- le regole di coordinamento della finanza pubblica tra diversi livelli di governo in relazione ai vincoli posti dalla Unione Europea e dai trattati internazionali.

Nella definizione del nuovo sistema di finanziamento regionale determinante è la individuazione delle attività che le regioni svolgono e delle spese ad esse connesse. Per ciascuna tipologia sono ipotizzabili diverse forme di finanziamento.

Differenze si pongono, infatti, tra le spese riconducibili ad attività assoggettate al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, quelle finanziate con contributi speciali (quali i finanziamenti dell'Unione Europea, i cofinanziamenti nazionali e i contributi finalizzati al riequilibrio territoriale) riconducibili al quinto comma dell'art. 119 ed, infine, quelle associate allo svolgimento di funzioni espressione delle materie nella competenza esclusiva o concorrente delle regioni, non riconducibili alle citate disposizioni costituzionali.

Entrambi i documenti sembrano convergere nella determinazione delle attività .

All'interno delle funzioni al momento attribuite alle regioni sono quelle riconducibili alla lettera m) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, quali quelle per la sanità e per l'assistenza.

Distinte, ma più simili ad esse, le funzioni che assumono rilievo per il soddisfacimento di bisogni primari (anche se non essenziali) e per le quali vi devono essere risorse adeguate. Tale è il riferimento alle spese per il trasporto pubblico locale.

Tutte le restanti attività sono riferibili ad interventi che devono assumere caratteristiche differenziate volte a rispondere ad esigenze locali.

Per le spese per la sanità e l'assistenza, il finanziamento è integrale e valutato in base ai costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale. Nel calcolo dei costi, il documento del governo prevede il riferimento a tecniche di *benchmarking* e sostiene l'adozione di *best practice*. Tali funzioni dovrebbero essere finanziate con il gettito dell'IRAP e della addizionale regionale sui redditi delle persone fisiche (entrambi valutati ad aliquota e base imponibile uniforme) e con quote specifiche (dedicate) del fondo perequativo.

Un particolare regime viene richiesto dalle regioni per la spesa per il trasporto pubblico locale. Pur non rientrando, come si diceva, tra quelle della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117, si ritiene che, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento, si debba tener conto anche dei costi standard associati alla fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale.

Se per il finanziamento di misure cofinanziate dalle norme comunitarie e/o dirette alla riduzione di squilibri territoriali sono previsti trasferimenti specifici in base all'articolo 119 della Costituzione, per le altre spese il sistema di riferimento è il finanziamento con tributi propri o addizionali a tributi erariali e con il contributo di un fondo perequativo. Si tratta, quindi, di confermare il riferimento alla capacità fiscale temperato da una solidarietà garantita attraverso il fondo perequativo.

Ipotesi cui nel documento di lavoro della Commissione nominata dal Governo se ne affianca una ulteriore: si considera infatti anche il riferimento ai fabbisogni (e quindi in prima approssimazione alla spesa storica), pur prevedendo un meccanismo di progressivo superamento, ipotizzando, per le risorse a tali funzioni dedicate, una evoluzione temporale legata al tasso di crescita del Pil nazionale o, al limite, una invarianza quantitativa. L'eventuale ampliamento delle risorse destinate a tali attività sarebbe affidata allo sforzo fiscale regionale.

La prima ipotesi "prevedendo perequazione incompleta e limitata alle regioni con basi imponibili più ristrette, consente differenziazioni delle spese tra territori che potrebbero essere più marcate di quelle consentite dalla seconda opzione, la quale ha un grado di inerzia maggiore riflettendo gli assetti storicamente determinatisi".

Se quindi è tema aperto il grado di omogeneità che verrà garantito per le funzioni non tutelate, risulta in qualche misura comune nelle due impostazioni che la determinazione delle spettanze di ciascuna Regione sul fondo perequativo dovrà tener conto delle capacità fiscali da perequare, dei vincoli che risulteranno dalla legislazione emanata in attuazione della lettera m) del secondo comma

dell'articolo 117 della Costituzione, nonché degli speciali criteri per il finanziamento delle spese associate alle finalizzazioni di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione.

A tutela della funzionalità del sistema, le regioni prevedono una entrata a regime del nuovo sistema in 5 anni, con oneri a carico dello Stato per eventuali diluizioni di detta scadenza. Viene prevista una fase transitoria sia per l'applicazione a regime dei criteri di computo delle quote dei fondi perequativi (che comunque avverrà a partire dall'anno successivo a quello in cui avviene l'effettivo trasferimento delle funzioni), sia per l'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali di prestazione, con gradualità di applicazione.

Nel ridisegno del sistema di finanziamento regionale assume un ruolo fondamentale la definizione di un meccanismo di coordinamento tra finanza statale e finanza di regioni ed enti locali.

L'esperienza maturata dall'approvazione del decreto legislativo 76/2000 e le difficoltà finora incontrate, da un lato, nell'assicurare certezza alla programmazione degli enti territoriali e, dall'altro, nel garantire un contributo di tali enti al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica complessivi, portano a prefigurare in entrambi i documenti la necessità che:

- le regioni e gli enti locali adottino regole per la propria politica di bilancio, modalità di elaborazione e criteri contabili coerenti con quelli derivanti dalla applicazione del Patto di stabilità e crescita;
- il coordinamento tra livelli di governo consenta di verificare l'adeguatezza delle fonti di copertura nel finanziamento delle funzioni attribuite, di stabilire modalità di concorso agli obiettivi posti dal Patto di stabilità e crescita e di monitorare la dinamica dei costi standard delle funzioni ricomprese tra quelle tutelate secondo il livelli essenziali delle prestazioni;
- l'introduzione di meccanismi che garantiscano la necessaria flessibilità nella gestione della spesa per investimenti delle amministrazioni territoriali, pur consentendo di raggiungere gli obiettivi di saldi di finanza pubblica. Su questo aspetto muovono le proposte di definizione di obiettivi di indebitamento a livello territoriale, gestiti e coordinati dalle regioni in accordo con gli enti locali, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni.

Non privi di ripercussioni nei rapporti tra regioni ed enti locali le previsioni di un ruolo regionale nella distribuzione delle risorse tra gli enti appartenenti alla regione. Due gli ambiti principali.

Un primo riguarda la perequazione tra amministrazioni locali. Sia le regioni che la Commissione prevedono la possibilità che, con proprie leggi, le singole regioni possano, avendo come riferimento il complesso delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni e alle province, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente

standardizzata e delle entrate standardizzate, nonché a definizioni autonome dei fabbisogni di infrastrutture che portino a modificare la distribuzione delle risorse. Una soluzione che, nell'ipotesi della Commissione del Governo, mira a superare asimmetrie informative e che deve essere frutto dell'accordo regionale con le autonomie, in mancanza del quale il riparto avviene sulla base dei parametri definiti in attuazione della legge nazionale.

La maggiore numerosità ed eterogeneità portano, nel caso degli enti locali, a prevedere, nel disegno della Commissione, che la perequazione prevista dal 119 vada interpretata come perequazione rispetto ad uno standard piuttosto che per la capacità fiscale. Data la complessità di pervenire a valutazioni di spesa ed entrate standard, è previsto che questa avvenga "a maglie larghe", evitando l'illusione della possibilità di un calcolo da parte del centro di una spesa standard per ciascuna funzione svolta da ciascun ente.

La spesa corrente standardizzata è prevista venga calcolata sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione alla popolazione residente, delle caratteristiche territoriali, demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti.

Per le spese d'investimento è previsto il riferimento a indicatori di fabbisogno per infrastrutture nei principali settori di intervento degli enti locali (ad esempio, viabilità, acquedotti, scuole e fognature, ecc.).

Di conseguenza, l'importo del fondo perequativo è fissato in misura pari alla differenza tra l'importo dei trasferimenti a favore degli enti locali, sia di parte corrente che di parte capitale, inclusi i proventi della compartecipazione al gettito dell'imposta personale sul reddito, e il gettito dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito. La ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, in relazione alla natura dei compiti svolti dagli stessi, avviene con modalità differenti per il finanziamento della spesa corrente e per il finanziamento della spesa in conto capitale: per il primo in base a un indicatore di fabbisogno finanziario (calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale) e a uno schema di perequazione della capacità fiscale; per il secondo in base a indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in relazione alle dotazioni.

Una seconda questione riguarda il finanziamento delle nuove funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa delle regioni che le stesse trasferiscano agli enti locali, e di cui quest'ultime paventano i rischi di un concorso finanziario regionale gestito con criteri

analoghi a quelli previsti per il fondo perequativo dello Stato, e per i quali le regioni fissano le quote dei singoli enti anche in relazione a specifici indicatori di fabbisogno.

Limitate le modifiche nella definizione delle caratteristiche, nella distribuzione e nei limiti posti ai poteri legislativi in materia fiscale alle regioni e agli enti locali.

Rimane immutata la struttura dei tributi assegnati alle regioni, mentre si prevede di incrementare il ruolo attribuito all'addizionale Irpef. Viene abbandonata la proposta avanzata nella precedente legislatura di un ridisegno complessivo dei tributi destinati al finanziamento della spesa degli enti territoriali⁵⁰.

Ai tributi già oggi previsti si affiancheranno i nuovi che saranno "assegnati" alle regioni e i nuovi tributi regionali che saranno istituiti dalle singole regioni sulle materie imponibili non già assoggettate ad imposizione erariale, così come individuati dalle norme sul coordinamento del sistema tributario ai sensi del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione. La compartecipazione al gettito IVA è finalizzata ad alimentare il fondo perequativo.

Riconfermati anche i tributi attribuiti al finanziamento dei comuni e delle province e di cui lo Stato definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili e stabilisce le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale; le regioni, nell'ambito dei loro poteri legislativi in materia tributaria, possono stabilire nuovi tributi comunali e provinciali nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali.

⁵⁰ Ci si riferisce ai lavori dell'Alta Commissione per il federalismo fiscale. La commissione aveva diffuso a fine 2005 i risultati dei lavori svolti, raccolti in quattro documenti: la relazione della Commissione, due rapporti, predisposti, rispettivamente, dal Comitato istituzionale e da quello tecnico scientifico, e una relazione in materia di riforma del decreto legislativo 56/2000. Sul fronte della scelta dei tributi su cui ridisegnare il sistema di finanziamento regionale si proponeva un cambiamento sostanziale del contributo dell'Irap al federalismo fiscale. I mutamenti tendono a far diventare l'Irap un'imposta con forti valenze centrali. Si riduce a questo fine il contributo al federalismo fiscale della componente privata dell'imposta e viene operata una rimodulazione della componente pubblica con l'obiettivo di renderla più omogenea all'Irap privata che residua come fonte di finanziamento per le Regioni. Nell'ipotesi di base dell'Alta Commissione l'Irap privata viene calcolata come la metà del gettito spettante attualmente alle RSO. L'Irap pubblica è assegnata alle RSO con un ammontare di base pari a quella attuale (derivante dall'applicazione di un'aliquota 8,5%). Inoltre, le RSO possono aumentare detta aliquota (o diminuirla) fino a un valore massimo del 10 %, cosicché la medesima potrebbe oscillare dal 7,65 per cento al 9,35 per cento, con campo di applicazione sul personale regionale e statale impiegato in ciascuna regione. Ovviamente, perché non si tratti di una mera partita di giro, occorre prevedere anche la possibilità di accreditamento o di rivalsa da parte delle amministrazioni interessate nei confronti dei redditi dei dipendenti. Questo significa, in definitiva, che la struttura delle retribuzioni del settore pubblico, definita dalla contrattazione nazionale, può subire un'oscillazione contenuta (da +0,85%, pari al 10% dell'aliquota dell'Irap pubblica, che si parametrizza come 8,5% della retribuzione lorda, a -0,85%). Si indicano, in sostituzione, tributi quali quelli sui tabacchi, giochi, bollo ritenuti più coerenti della stessa Irap con il tipo di spese da finanziare e che comportano nelle stime della Commissione un'entrata quantitativamente maggiore della parte di Irap privata che viene meno. Per quanto riguarda l'Irpef regionale, basata sull'addizionale di tipo proporzionale sulla base imponibile erariale, vengono proposti significativi cambiamenti. Da un lato se ne prevede la totale flessibilizzazione delle variazioni al di sopra della base erariale (l'addizionale potrebbe variare da zero, con eliminazione dunque del minimo obbligatorio, pari allo 0,9%, al 1,4 %) dall'altro si prevede un meccanismo di perequazione che riporti alla media il risultato dell'esercizio della flessibilità, quando questo produca un risultato inferiore alla media stessa. Per l'Irpef è previsto un meccanismo perequativo in base al quale tutte le regioni, il cui gettito derivante dalla applicazione dell'aliquota massima risultasse inferiore alla media delle RSO, percepirebbero un'integrazione, in modo da ricevere il gettito medio. Naturalmente, nel caso in cui l'aliquota applicata da ciascuna regione fosse inferiore a quella massima, l'integrazione farebbe riferimento alla media calcolata in modo proporzionale.

Mentre sono confermate le basilari disposizioni di coordinamento delle norme che caratterizzano il sistema tributario (esclusione di ogni forma di doppia imposizione, impossibilità di dedurre gli oneri fiscali tra tributi i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo; rispetto di disposizioni in comune in materia di statuto dei diritti del contribuente; efficienza, efficacia, imparzialità dell'azione delle pubbliche amministrazioni), ancora aperta è la definizione dei margini entro i quali le regioni possono istituire tributi regionali o determinare le materie nelle quali gli enti locali possono esercitare la propria autonomia; la possibilità di modificare le basi imponibili o introdurre elementi di progressività. Nella proposta della Commissione si esclude la progressività nel caso dei tributi destinati al finanziamento delle funzioni garantite costituzionalmente; mentre si considera possibile prevedere la possibilità di introdurre modifiche alle basi imponibili e alle deduzioni o agevolazioni, ma solo nei limiti stabiliti dalla legge statale.

2.6 Alcune osservazioni conclusive

La ricostruzione dei principali eventi che hanno caratterizzato l'ultimo anno e l'esame delle soluzioni prefigurate per il ridisegno del meccanismo di finanziamento regionale, consentono di avanzare alcune osservazioni di sintesi:

anche quest'anno il cammino verso la definizione del nuovo sistema di finanziamento delle autonomie territoriali si è rivelato incerto e non privo di contraddizioni. Le regioni hanno incontrato difficoltà a trovare una posizione comune. Esse hanno, dapprima, raggiunto l'accordo per la modifica del 56/2000 volta a rimuovere le distorsioni evidenziate nella prima fase applicativa e a rendere possibile la gestione della fase transitoria al federalismo, ma subito dopo hanno rimarcato differenze significative su elementi attinenti alla gestione del sistema; si è così riprodotta la situazione di stallo che aveva condizionato l'operatività del meccanismo per gli anni più recenti.

Il governo, con la finanziaria per il 2007, è nuovamente intervenuto su aspetti significativi della struttura dei tributi del sistema delle autonomie. Si tratta di norme che dispongono, direttamente o per effetto indotto, aumenti di entrate che vengono compensate con riduzione dei trasferimenti o minori entrate compensate da maggiori trasferimenti. Un intreccio che contribuisce a rendere incerti gli andamenti di gettito e pone le condizioni per un ampliamento del contenzioso tra livelli di governo.

Il profilo prefigurato per il sistema di finanziamento sembra confermare il meccanismo previsto ad inizio 2000 che mirava a salvaguardare le risorse destinate alla sanità, allora unica funzione che si riteneva di dover tutelare nella copertura delle risorse regionali. Oggi il

ridisegno che si propone prevede l'inclusione tra le funzione garantite anche della spesa sociale, introduce una modifica volta a semplificare il meccanismo perequativo (somma di risultati parziali e non più di un unico meccanismo), prevede indicatori di fabbisogno per le somme destinate ai trasporti pubblici locali;

il ridisegno complessivo del sistema, oltre a scontare un ulteriore allungamento dei tempi di attuazione, non consente di sfuggire alla individuazione di soluzioni per temi che hanno portato alla paralisi del decreto legislativo 56/2000.

Nel nuovo disegno normativo la determinazione delle risorse, l'aggiornamento delle stesse e la ripartizione tra enti territoriali dipendono dalla individuazione dei costi standard legati ai livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e assistenziali. La determinazione dei costi standard su cui parametrare la copertura dei fabbisogni non è priva di aspetti problematici, come dimostra la difficoltà da sempre incontrata nell'individuazione di soluzioni condivise anche in un settore, quello sanitario, in cui l'informazione è molto ampia:

- quali meccanismi prevedere per un adeguamento delle risorse destinate al finanziamento delle realtà territoriali? Pur non ipotizzando meccanismi automatici di adeguamento, dovrà essere garantita alle regioni la revisione, nel tempo, dei parametri di crescita delle risorse qualora si riscontri un strutturale ed effettivo disallineamento tra l'evoluzione delle entrate (collegata al ciclo economico) e quella delle spese che dipende da fattori strutturali (quali l'invecchiamento della popolazione, l'innovazione tecnologica...);
- va considerato, poi, che il riferimento ai costi standard consente di superare il defatigante momento di contrattazione, prima, tra governo e regioni sul volume di risorse necessarie per i livelli di assistenza e, poi, tra regioni sulla ripartizione delle risorse tra enti, ma non modifica il meccanismo di funzionamento del sistema rispetto a quanto previsto con il 56/2000;
- determinante anche nel nuovo sistema, per evitare effetti redistributivi indesiderati, sarà garantire alle regioni del sud la disponibilità delle risorse previste dall'ex fondo perequativo. Ma quale meccanismo prevedere? Una inclusione delle stesse tra le somme assicurate via fondo perequativo mantenendone costanti gli importi in termini nominali e lasciando che tale fondo perda progressivamente di peso o prevederne un adeguamento? La conferma della scelta operata con la definizione del fondo perequativo previsto con la legge 549/95, e la sua conseguente esclusione dalle somme oggetto della perequazione fiscale, se confermata, consentirebbe di superare gli effetti indesiderati di un processo redistributivo che appariva fortemente distorsivo;